

Allegato "C" Repertorio n. 10861/8695  
**STATUTO POLISPORTIVA ALPE CIMBRA A.S.D.**

**PREMESSA**

La **POLISPORTIVA ALPE CIMBRA A.S.D.** è la nuova Associazione che sostituisce l'UNIONE delle SOCIETA' SPORTIVE ALTIPIANI di FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA in sigla U.S.S.A. nata a Folgaria nel 1986, e che assumerà la forma di Associazione Sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n° 361.

**SCOPI**

**Art. 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, della Carta dei Diritti Umani e degli Statuti dei Comuni di Folgaria, Lavarone, e Luserna, ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata POLISPORTIVA ALPE CIMBRA Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve POLISPORTIVA ALPE CIMBRA A.S.D.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base ai regolamenti emanati dall'Assemblea dei Soci ed alle leggi in materia di associazioni ed associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI, delle Federazioni e/o degli Enti di Promozione Sportiva a cui la stessa Associazione Polisportiva vorrà affiliarsi.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e degli Statuti delle Federazioni Sportive alle quali le Sezioni della Polisportiva Alpe Cimbra saranno affiliate (Coni Fisi Figg ecc.).

L'attività dell'Associazione ha luogo nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, e si adopera altresì per fini sportivi, ricreativi, mutualistici e solidaristici e didattici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e persegue solamente i suoi propri fini sociali attraverso:

“ l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il

perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza dello sport in genere, creando, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione,

“ l’organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive;  
“ la formazione e la preparazione di tutte le attività sportive in osservanza delle direttive delle rispettive Federazioni Nazionali.

“ la gestione di impianti sportivi propri o di terzi;  
“ l’organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero;

“ la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e per reprimere l’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive;

“ l’attivazione di rapporti e convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, delle attività motorie, del tempo libero e del benessere;

“ l’organizzazione e la diffusione di iniziative e manifestazioni ricreative, turistiche e culturali in ambito Comunale e non; rispettando la volontà democratica dei soci ed i regolamenti delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi.

L’associazione potrà, con il solo ed esclusivo fine di agevolare il raggiungimento dello scopo associativo, ovvero, di rendere possibile la più ampia diffusione dello sport dilettantistico alla più vasta pluralità di soggetti con particolare attenzione all’infanzia ed alle persone meno abbienti, compiere attività di carattere commerciali operandosi per la raccolta di fondi tra associati e non. Tali attività rivestono il solo ed esclusivo fine di rendere possibile un migliore autofinanziamento delle attività istituzionali.

L’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L’Associazione potrà compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale. Essa potrà partecipare ad altre associazioni o enti sportivi, morali e culturali e potrà dare assistenza ai propri associati, con provvidenze e normative tecniche e legali.

#### **Art. 2**

La Polisportiva Alpe Cimbra Associazione Sportiva Dilettantistica ha sede in Folgaria.

A discrezione del Consiglio Direttivo, per il miglior funzionamento della Associazione, potranno essere aperti anche uffici periferici e gruppi collegati.

#### **Art. 3**

I colori sociali sono il bianco, il rosso, il verde e l'azzurro. Il logo è costituito da un cerchio contenente delle montagne stilizzate, colorate di bianco (la neve) e verde (i prati), su sfondo azzurro cielo recante la scritta "Polisportiva Alpe Cimbra"; il semicerchio in basso reca il Tricolore della bandiera italiana. Nel rispetto della storia delle varie discipline sportive, ogni Sezione avrà facoltà di continuare ad utilizzare il proprio logo ed i propri colori identificativi. Nel rispetto dell'unicità dell'Associazione, nelle comunicazioni ufficiali, sui manifesti o volantini legati ad eventi promossi dalle singole sezioni od in ogni altro documento di pubblico dominio, il logo di Sezione dovrà comunque essere sempre accompagnato dal logo principale dell'Associazione.

#### **Art. 4**

La Polisportiva Alpe Cimbra ha durata illimitata.

#### **Art. 5**

La Polisportiva Alpe Cimbra è suddivisa in Sezioni Sportive autonome, a capo delle quali vi è un Consiglio Direttivo di Sezione, che deve periodicamente riferire al Consiglio della Polisportiva circa i problemi, le attività ed i programmi delle Sezioni stesse.

Ogni Sezione potrà avere un proprio regolamento interno approvato dai propri tesserati e ratificato dal Direttivo della Polisportiva.

Ogni Sezione ha diritto di candidare in seno alla Assemblea della Polisportiva, per l'elezione del Direttivo della Polisportiva, 2 propri rappresentanti: 1 effettivo e 1 supplente fino a 50 tesserati per Sezione, ed 1 ulteriore rappresentante ogni 50 tesserati per Sezione dopo il 50esimo.

Ogni Sezione si doterà di un proprio logo identificativo e di un acronimo approvato dai suoi tesserati e ratificato dal Direttivo della Polisportiva.

#### **SOCI**

#### **Art. 6**

I soci dell'associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci ordinari;
- d) soci atleti;

Possono essere Soci tanto persone fisiche, enti, e associazioni che dichiarino di accettare e di perseguire le finalità elencate nell'Art. 1 del presente statuto.

Per quanto si attiene alla richiesta di affiliazione di altre associazioni e/o altri enti, dovrà essere preventivamente verificato se questi dimostrino di avere finalità istituzionali analoghe a quelle del presente statuto e non operino con esclusivo fine di lucro.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione alla Polisportiva comporta per l'associato **maggiorenne** il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni e dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi della Polisportiva, il tutto senza distinzione alcuna tra le varie categorie di soci.

#### **Art. 7**

I **Soci Fondatori** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.

I **Soci Onorari** (persone fisiche o enti) sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari attività sportive o sociali a sostegno della Comunità e dei principi fondanti dell'Associazione. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. I Soci Onorari hanno diritto a partecipare alle assemblee sociali ma NON hanno diritto di voto.

I **Soci Ordinari** sono coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

I **Soci Atleti** sono coloro che svolgono attività sportiva: a giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. I soci atleti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

#### **Art. 8**

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione. Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La stessa è inoltre non rivalutabile.

#### **Art. 9**

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, come meglio descritto nel sito internet della Polisportiva, impegnandosi di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adot-

tate dagli organi dell'Associazione e pagare la quota di ammissione stabilita.

Le iscrizioni decorrono dal primo giorno dell'anno sociale in cui la domanda di ammissione viene accolta e terminano alla scadenza dell'anno sociale. Alla scadenza dell'esercizio annuale tutti i soci decadono automaticamente; la qualità di associato si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.

Per i soci onorari e fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'Associazione.

L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo associato alle attività del sodalizio e/o dal rilascio della tessera sociale nominativa. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso i genitori rappresentanti il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione a socio può essere anche delegata al Consiglio di Sezione.

#### **Art. 10**

La qualifica a socio dà diritto ad utilizzare i locali, gli impianti e i beni sociali, secondo le modalità che saranno stabilite da un regolamento.

Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dei suoi organi e delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione Sportiva cui la stessa è affiliata.

#### **Art. 11**

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza allo scadere dell'esercizio sociale. Devono essere ver-

sate in unica soluzione.

Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi.

Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative.

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite.

#### **Art. 12**

La qualifica di socio da diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa secondo quanto previsto nei precedenti Art.7 e Art.10;
- c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

La qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
- c) per causa di morte;
- d) esclusione.

L' esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito. L'esclusione diventa operante dalla sua annotazione nel libro dei soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono

essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 13**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione. L'Assemblea è composta dalla totalità dei soci aventi diritto al voto che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea, tra l'altro:

provvede all'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo e preventivo;

provvede alla elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale organo di controllo, qualora istituito;

delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

delibera sulle modifiche al presente statuto;

approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;

delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina il Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:

abbiano compiuto il 18° anno di età;

abbiano formalizzato la loro iscrizione almeno 12 mesi prima

della data dell'Assemblea;  
abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti e la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di più della metà degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano (nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova);
- c) per scheda segreta.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente. Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle. Solamente nel caso di parità di voti nelle elezioni delle cariche sociali si procederà mediante ballottaggio. Le deliberazioni dell'Assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal consiglio direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

#### **Art. 14**

Le assemblee potranno essere ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e nei locali o luoghi di svolgimento dell'attività sportiva almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convo-



cazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo idoneo.

#### **Art. 15**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria oltre che dal Consiglio Direttivo potrà essere richiesta per iscritto e motivata dalla metà più uno dei soci **aventi diritto al voto** che potranno proporre l'ordine del giorno o dall'organo di controllo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni. Qualora la richiesta di convocazione dell'Assemblea volesse trattare lo scioglimento dell'Associazione, questa dovrà essere trasmessa con le medesime modalità almeno dai  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto al voto.

#### **Art. 16**

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, CASSIERE, SEGRETARIO, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 17**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 a un massimo 20 consiglieri nominati dall'Assemblea, e dovrà rappresentare proporzionalmente tutte le Sezioni Sportive la cui azione sociale è rivolta, e sarà composto come meglio descritto nel precedente Art.5.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- 1) Presidente
- 2) Vicepresidente
- 3) Segretaria/o
- 4) Tesoriera/e

Tutti i membri del Consiglio direttivo debbono essere soci della Polisportiva, gli stessi sono eletti dall'Assemblea. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza, è fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva (Art. 90 comma 18-bis Legge 298 del 27 dicembre 2002 e s. m. con Decreto-legge del 12/07/2018 n. 87 Articolo 13).

#### **Art. 18**

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in

carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la metà dei suoi componenti. In caso di dimissioni di componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso provvederà alla surroga del dimissionario rispettando la graduatoria dei non eletti all'Assemblea elettiva, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare/cooptare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

#### **Art. 19**

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei consiglieri, senza formalità, salvo quella di avvisare i responsabili delle varie Sezioni. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 20**

Il **Consiglio direttivo** è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Sono compiti del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) deliberare sull'ammissione dei soci;
- 2) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- 3) redigere il bilancio finanziario economico consuntivo e preventivo delle attività da proporre per l'approvazione all'Assemblea e curare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- 4) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 5) redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- 6) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci che si dovessero rendere necessari;
- 7) curare l'ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea;
- 8) surrogare eventuali componenti del Consiglio Direttivo;
- 9) delegare parte delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione in capo ad uno o più dei propri Vicepresidente o consiglieri (compresi cassiere e segretario), stabilendo nella delibera di attribuzione limiti all'operato e la facoltà o meno di rappresentanza in capo al delegato. Non potranno essere

in nessun caso oggetto di delega atti di straordinaria amministrazione così come le attività di cui ai punti 1,2,3,4,8 del presente articolo.

#### **Art. 21**

Il **Presidente** è eletto a maggioranza semplice dei voti dall'Assemblea dei soci e dura in carica 4 (quattro) anni.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea annuale dei soci, il consigliere più anziano di età convoca il Consiglio direttivo per la nomina delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare al suo interno le seguenti figure:

- Vicepresidente
- Segretaria/o
- Tesoriera/e
- Collegio dei Sindaci/Revisore contabile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'Assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 22**

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del Codice Civile, fatto salvo per le attività proprie delle Sezioni per le quali ne è responsabile il relativo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23**

Il Segretario/o dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Tesoriera/e cura l'amministrazione della società e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, ogni anno potrà essere istituito un organo con funzioni di

controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, **Collegio dei Sindaci**, ovvero in forma monocratica, **Revisore contabile**, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, rieleleggibili, così come rieleleggibile potrà essere anche la figura del Revisore Contabile e potranno essere individuati anche all'esterno dell'Associazione.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli associati. L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

**ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE - PATRIMONIO SOCIALE - RENDICONTO**  
**ECONOMICO FINANZIARIO**

**Art. 24**

**Le entrate proprie della Polisportiva sono costituite:**

- 1) dalle quote sociali annuali a carico dei soci;
- 2) dai proventi delle attività sportive e culturali svolte direttamente dall'associazione;
- 3) dai contributi di enti pubblici o privati;
- 4) dagli eventuali avanzi di gestione delle varie Sezioni autonome;
- 5) dalle sottoscrizioni versate dai soci e non;
- 6) dai proventi di natura pubblicitaria;
- 7) dalle entrate rinvenienti da attività commerciali effettuate in ossequio ai principi e con le modalità descritte nell'articolo "1";
- 8) da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
- 9) dalla gestione di impianti sportivi

**Le entrate delle singole Sezioni sono invece costituite:**

- 1) dalle quote di iscrizione versate alla Sezione dai singoli soci;
- 2) dai proventi delle attività sportive e ricreative proprie della Sezione;
- 3) dagli eventuali contributi erogati alla singola Sezione da soggetti pubblici o privati.

**Art. 25**

Annualmente sulla base del bilancio consuntivo e preventivo generale della Polisportiva verrà reinvestito nell'Associazione e assegnato ad ogni singola Sezione il contributo di gestione per le attività programmate. Anche

l'eventuale attivo delle Sezioni costituirà utile dell'Associazione e verrà utilizzato come sopra menzionato con principi di mutualità e solidarietà.

#### **Art. 26**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione ne all'atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento dell'associazione tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, e tutto il patrimonio residuo, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione dispone delle risorse elencate nel precedente art. 24. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **Art. 26-bis**

##### **Fondo patrimoniale di garanzia:**

Al fine di ottenere il riconoscimento di "Associazione con personalità giuridica" verrà costituito un opportuno e adeguato fondo patrimoniale di garanzia.

#### **Art. 27**

Gli esercizi sociali vanno dal giorno 1 (uno) giugno al giorno 31 (trentuno) maggio di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario ed una relazione illustrativa da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 28**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

#### **Art. 29**

Annualmente potrà essere istituito l'albo dei sostenitori, che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'Associazione. Ad essi verrà rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore.

Potranno essere iscritti nell'Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. I sostenitori non sono soggetti alle regole del presente statuto.

**Art. 30**

I soci si impegnano a non adire in nessun modo vie legali per eventuali questioni con la Polisportiva o con le singole Sezioni. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Polisportiva e soci, Polisportiva e singole Sezioni, Sezioni tra di loro o soci tra di loro per motivi inerenti alla vita del sodalizio dovranno essere devolute ad un Collegio Arbitrale. Detto Collegio è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra persone di specchiata rettitudine, di alta competenza e di ineccepibile moralità anche estranee alla Polisportiva. Le pronunzie, premessa ogni facoltà di istruttoria e di indagini, sono inappellabili; emesse secondo equità e senza alcuna formalità procedurale. La decisione dovrà essere depositata presso la sede della Polisportiva.

**Art. 31**

Ai soli fini dell'istanza per la richiesta dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica, Il Presidente è autorizzato ad apporre al presente Statuto "modifiche tecniche non rilevanti".

**Art. 32**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali, di volta in volta, l'Associazione vorrà affiliarsi.

Firmato Orazio Marco Poma (l.s.)